



COMUNE DI MONTEREALE

Provincia dell'Aquila

Prot. n. 6526

-7 AGO 2018

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: *Proroga del contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Montereale e della convenzione per la gestione del centro di trasferimento e trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli.*

Il Sindaco

PREMESSO CHE è imminente la scadenza del contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Montereale, stipulato in data 7 agosto 2008 con ACIAM S.p.A. ;

CHE è altresì, in scadenza la convenzione per la gestione del centro di trasferimento e trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli stipulata nella medesima data;

CHE in data 24 luglio 2014 il Comune di Montereale stipulava con i Comuni di Capitignano, Cagnano Amiterno, Tornimparte, Barete e Campotosto una convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di espletare la procedura di gara per l'affidamento ad unico operatore economico del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti;

CHE il Comune di Montereale, individuato quale Comune capofila, provvedeva a predisporre la documentazione di gara che trasmetteva con propria nota prot. n.10601 dell'11 novembre 2016 alla centrale di Committenza presso il Comune di Pizzoli;

CHE dell'avvio delle procedure di affidamento il Comune di Barete e di Tornimparte decidevano di recedere dalla Convenzione;

CHE nelle more dell'espletamento della procedura di gara i territori dei Comuni di Montereale, Cagnano Amiterno, Capitignano e Campotosto, il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017 venivano colpiti da una serie di eventi sismici devastanti che hanno messo in pericolo l'incolumità dei cittadini e la sicurezza di beni pubblici e privati;

CHE tale situazione di pericolo è stata aggravata in modo esponenziale dagli straordinari fenomeni meteorologici che hanno interessato, a partire dalla seconda decade del mese di gennaio i medesimi territori;

CHE pertanto, lo stato di emergenza, immediatamente dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, veniva più volte prorogato ed è ancora perdurante;

CHE i Comuni di Montereale, Capitignano e Campotosto erano da subito ricompresi nel cratere sismico a partire dal 24 agosto 2016, mentre il comune di Cagnano Amiterno veniva inserito nell'elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dal 18 gennaio 2017, con Legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8;

CHE i quattro Comuni hanno istituito i rispettivi Centri Operativi Comunali, tuttora attivi, per la gestione dell'emergenza in ogni sua forma (assistenza alla popolazione, evacuazioni, coordinamento squadre protezione civile ecc...);

RILEVATO CHE:

- oltre la metà degli edifici di questi Comuni colpiti dai citati eventi sismici sono stati dichiarati inagibili;
- conseguentemente si è registrata una drastica riduzione delle entrate legate ai tributi locali, in particolare quelli, quali TASI, IMU e TARI, il cui presupposto impositivo viene meno in caso di inutilizzabilità dell'immobile;
- la TARI è la tassa comunale destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- alla riduzione gettito tributario TARI non corrisponde una pari diminuzione della produzione di rifiuti solidi urbani;

ATTESO CHE pertanto:

- gli elaborati progettuali e i capitolati tecnici predisposti prima del sisma si riferiscono a dati e utenze che non più corrispondenti alla situazione attuale;

- in particolare sono venuti meno gli introiti necessari per coprire i costi del servizio con impossibilità di assicurare il regolare pagamento dei compensi spettanti all'aggiudicatario in relazione alla quantità di rifiuti prodotti;
- è necessario tenere conto del recesso del Comune di Tornimparte;
- è quindi, del tutto evidente che è impossibile che il Comune di Montereale capofila possa dar seguito alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti sulla base della documentazione predisposta prima dei citati eventi sismici;
- non è neanche possibile, nell'immediato procedere alla rimodulazione del progetto, in quanto la situazione è in continuo divenire in ragione dei provvedimenti sindacali di inagibilità tuttora in corso di emanazione;

CONSIDERATO CHE nell' imminente scadenza dei contratti con cui si gestisce, attualmente, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sussiste l'urgentissima necessità di garantire la continuità dei servizi di igiene ambientale, anche in considerazione del permanere dello stato di emergenza, reso ancora più marcato dall'esigenza di gestire oltre alle attività di messa in sicurezza dei numerosi edifici pericolanti, anche le demolizioni e il conseguente smaltimento delle macerie;

CHE ACIAM S.p.A. Azienda Consortile di Igiene Ambientale Marsicana, attuale gestore dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti è una società che opera nel ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale della Provincia dell'Aquila le cui quote di partecipazione sono detenute dai 51 Comuni della stessa provincia per una popolazione servita di circa 110.000 abitanti;

CHE ACIAM S.p.A. è proprietaria dell'impianto di trattamento meccanico biologico di Aielli, impianto realizzato nel 2008 che si configura come impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani ai sensi del D.lgs 36/03, in cui viene conferita la maggior parte dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Provincia dell'Aquila, tra cui anche quelli prodotti dal Comune di Capitignano;

CHE l'impianto di trattamento meccanico biologico di Aielli è inserito nel Piano Regionale Rifiuti quale impianto di pianificazione per il trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella Provincia dell'Aquila;

CHE il Comune di Montereale detiene una seppur minima partecipazione nel capitale sociale di ACIAM S.p.A.;

CHE, con Decreto n. 220 del 02/08/2017 della Giunta Regionale Abruzzo - Centro Operativo Regionale, ACIAM S.p.A. è stata individuata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 28, comma 2, del Decreto Legge del 17/10/2016 n. 189, quale gestore del servizio di rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri

materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, nonché di realizzazione e gestione di un'area di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24 Agosto, 26 e 30 Ottobre 2016 e 18 Gennaio 2017;

EVIDENZIATO CHE

- con nota prot. n. 5217 del 22/06/2018, il Comune di Montereale ha inoltrato all'ANAC una richiesta di parere in merito alla possibilità, in considerazione dell'illustrata situazione emergenziale, di affidare con modalità diretta ad ACIAM S.p.A., per un periodo massimo di due anni, arco temporale ritenuto necessario per superare lo stato di emergenza, il servizio di raccolta differenziata porta a porta, trasporto, trasbordo, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dai quattro comuni di Montereale, Capitignano, Cagnano Amiterno e Campotosto, per il medesimo importo dei prezzi praticati attualmente;
- ad oggi l'ANAC non si è ancora espressa;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs 152/2006, *"i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento"*;

PRESO ATTO CHE l'art. 14, comma 30, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, prevede che sia la Regione, previa concertazione con i comuni interessati, ad individuare i bacini ottimali ed omogenei per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, da parte dei comuni, delle funzioni fondamentali.

CHE lo stesso art. 14 al comma 27 ribadisce che sono funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1, della L.R. Abruzzo n. 36/2013 che così statuisce: *"I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'art 4"*;

ATTESO CHE l'ANAC con la Deliberazione n. 21 del 12 novembre 2014 ha precisato che *"il legislatore ha inteso attribuire, in primo luogo ai comuni, la funzione di organizzare e gestire i servizi di raccolta e quella di avviare allo smaltimento e al recupero i rifiuti urbani (...) il cui esercizio per essi è obbligatorio; in secondo luogo, ha previsto l'esercizio "associato" di tali funzioni, da parte degli enti locali titolari delle stesse (ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale) con le modalità e le forme definite con legge da ciascuna Regione territorialmente competente, al fine di consentire*

economie di scala e differenziazioni idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. Nelle more dell'adozione e attuazione delle normative regionali e dell'avvio delle nuove gestioni, le funzioni in materia sono esercitate dai comuni singolarmente";

CHE, in linea con il quadro normativo ed interpretativo delineato, la giurisprudenza recente ha ribadito che *"il regime degli ambiti territoriali ottimali, introdotto dall'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011 per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, deve essere ancora recepito (...) dalla legislazione regionale di attuazione (...) con la conseguenza di rendere transitoriamente ultrattiva la gestione dei servizi locali su base comunale"* (TAR Campania n. 6303/2013; TAR. Lazio n. 313/2015; TAR Veneto n. 387/2014);

PRESO ATTO CHE la Regione Abruzzo ha di recente costituito l'AGIR, ma è presumibile che per la redazione ed approvazione del piano d'ambito regionale sui rifiuti e successivo affidamento del servizio siano necessari tempi superiori al termine stabilito *ex lege*;

EVIDENZIATO CHE:

- la raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dell'igiene pubblica e tutela della salute pubblica;
- trattandosi ad ogni effetto di servizio pubblico, esso non può essere sospeso;
- l'Amministrazione deve garantire i livelli minimi di igiene e sanità pubblica e, pertanto, il Comune di Montereale si trova nella necessità comunque di dare continuità ai servizi espletati da ACIAM S.p.A., giunti alla loro naturale scadenza;

VISTO l'art. 191 del D.lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 44, comma 1, legge n. 221 del 2015, che al comma 1 recita:

"Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 22, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ..."

VISTO altresì, l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 6252 del 24/08/2016 con il quale è stato istituito il C.O.C.;

CONSIDERATO CHE ACIAM Spa con nota prot. n. 4838 del 3 agosto 2018, acquisita al prot. dell'ente in data 4 agosto 2018 con il n. 6445, ha fornito la propria intesa sul presente atto, comunicando la disponibilità a proseguire, sottomettendosi agli stessi patti e condizioni, il servizio oggi contrattualizzato;

RITENUTO, alla luce di quanto motivato in precedenza di dover prorogare, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti in essere con ACIAM SPA, a stessi patti e condizioni di quelli in essere, al prezzo vigente ribassato a corpo dell'1 %, per il periodo di 6 mesi, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 191 del vigente D.lgs. 152/2006, disponendo l'immediata ed incontestabile cessazione degli effetti della proroga alla data, quale essa sia, di entrata in funzione del nuovo soggetto individuato per la gestione integrata dei rifiuti tramite procedura ad evidenza pubblica;

ORDINA

in forza dell'art. 191 della vigente versione del D.lgs. 152/2006,

la proroga per sei mesi, dal 7 agosto 2018 al 7 febbraio 2019, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei contratti in essere con ACIAM SpA, qui appresso richiamati:

1. contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Montereale stipulato il 07/08/2008 con scadenza al 07/08/2018;

2. convenzione per la gestione del centro di trasferta e trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli in data 07/08/2008, con scadenza al 07/08/2018;

DISPONE

l'immediata ed incontestabilmente cessazione degli effetti del presente provvedimento a far data, quale essa sia, di entrata in funzione del nuovo soggetto individuato per la gestione integrata dei rifiuti, tramite procedura ad evidenza pubblica;

di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica la gestione dei contratti in essere a partire dai derivanti impegni di spesa;

l'invio della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191, comma 1, del D.lgs 152/2006:

- 1) al Presidente del Consiglio dei Ministri

- 2) al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- 3) al Ministro della salute
- 4) al Ministro delle attività produttive
- 5) al Presidente della regione
- 6) all'AGIR
- 7) al COR Abruzzo
- 8) ai Responsabili delle aree comunali
- 9) al Comando Carabinieri- forestali di Montereale

la pubblicazione della presente ordinanza in Albo pretorio On line;

AVVERTE CHE

avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199), entro centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

7 AGO. 2018

Il Sindaco
Massimiliano Giorgi

